



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 98 del 08/08/2018

OGGETTO:

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI TUTELA DEL DECORO URBANO RELATIVA ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEGLI ANIMALI IN LUOGO PUBBLICO O A USO PUBBLICO.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Civica Amministrazione intende promuovere un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d'affezione presenti sul territorio comunale nonché l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni, intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;
- il proprietario o il conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi nei luoghi pubblici e che ciò può pregiudicare la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;
- tale comportamento provoca grave pregiudizio al pubblico decoro ed un degrado dell'intero territorio comunale, con particolare penalizzazione nelle zone più rappresentative della città in quanto maggiormente attraversate dai flussi turistici.

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di deiezioni e minzioni di animali nei luoghi pubblici o ad uso pubblico;

Dato atto che esiste un disagio oggettivo della cittadinanza determinato, da un lato, dalla noncuranza con la quale le deiezioni canine solide e liquide vengono lasciate dai loro detentori sul suolo pubblico ovunque si trovino e, dall'altro, dalla sempre maggiore presenza dei cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata a un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori sia quella degli stessi animali;

Considerato che:

- la mancata rimozione delle deiezioni animali solide e la mancata pulizia delle minzioni sul suolo pubblico, in particolare su strade, marciapiedi, spazi e accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e

luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc., oltre che a provocare grave pregiudizio al pubblico decoro ed un degrado dell'intero territorio comunale in particolare nelle zone più rappresentative della città in quanto maggiormente attraversate dai flussi turistici, costituisce atto di inciviltà e può comportare rischi per la salute, con particolare riferimento alle fasce più esposte;

- il comportamento dei proprietari dei cani è, altresì, causa di disagio per i cittadini, che rivolgono lamentele presso gli uffici comunali per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari di animali di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro successivo smaltimento, con conseguenze lesive del decoro e della pulizia cittadina;

Ritenuto opportuno richiamare i cittadini tutti al rispetto di alcune regole di condotta necessarie per una civile convivenza e volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi cittadini aperti al pubblico e a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini e i cani;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Visto il R.D. n. 1265/1934 T.U.LL.SS. "Testo unico delle leggi sanitarie" circa la competenza dei comuni alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili;

Visto il D.P.R. 320/1954 e ss.mm.ii. "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario nazionale" circa la competenza dei sindaci per l'emissione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

Vista la L. 281/1991 e ss.mm.ii. "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo di animali";

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente 6 agosto 2013 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

Visto il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

Visto l'articolo 50 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

a tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di rispettare su area pubblica o ad uso pubblico, le seguenti regole comportamentali:

- **Raccogliere** immediatamente le deiezioni canine su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi e accessi pubblici in genere, muri esterni degli edifici, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, e a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini gettacarte, dislocati sul territorio comunale;
- **Essere sempre forniti** di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte, quali sacchetti richiudibili a provata tenuta all'acqua ed eventuali altre attrezzature necessarie, e di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le minzioni o lo sporco eventualmente lasciato dalle deiezioni;

AVVISA CHE

fatte salve le responsabilità civile e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a €. 500,00, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato di luoghi;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Taggia;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Imperia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

la revoca dell'ordinanza n° 138/2012 nelle parti contrastanti con il dispositivo della presente;

che la presente diventi esecutiva sul territorio comunale a partire dal 10 Agosto 2018 p.v.

AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Taggia, 08/08/2018

IL SINDACO
Dott. Mario Conio

Documento sottoscritto digitalmente